



COMUNE DI SANT'ELPIDIO A MARE
Provincia di Fermo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/1994

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 06/08/2013

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe
- Art. 4 - Categoria delle località
- Art. 5 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 6 - Piano generale degli impianti
- Art. 7 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari
- Art. 8 - Limitazioni e divieti
- Art. 9 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

- Art. 10 - Oggetto
- Art. 11 - Soggetto passivo
- Art. 12 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 - Tariffe
- Art. 14 - Affissioni dirette
- Art. 15 - Dichiarazione
- Art. 16 - Pagamento dell'imposta
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta
- Art. 19 - Riduzioni dell'imposta
- Art. 20 - Esenzioni dall'imposta

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 21 - Oggetto
- Art. 22 - Superficie degli impianti
- Art. 23 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 24 - Modalità delle pubbliche affissioni
- Art. 25 - Riduzioni del diritto
- Art. 26 - Esenzioni dal diritto
- Art. 27 - Pagamento del diritto

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 28 - Sanzioni tributarie ed interessi
- Art. 29 - Sanzioni amministrative
- Art. 30 - Gestione del servizio
- Art. 31 - Norme finali
- Art. 32 - Entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli artt. 1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Sant'Elpidio a Mare sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del Decreto Legislativo n.507/93.

Art. 3 Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Al sensi dell'art. 2 del D.L.vo n.507/93 questo Comune, con popolazione residente di n. 15.040 abitanti al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato Comune di classe IV.

Art. 4 Categorie delle località

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie in relazione alla loro importanza: normale e speciale.

Nella categoria speciale sono ricomprese le seguenti vie e piazze:

- S.P. n.8 BRANCADORO (da rotatoria con S.P. n.94 a rotatoria con S.P. n.219)
- STRADA MOSTRAPIEDI (da rotatoria con S.P. n.8 fino al confine con comune di Montegranaro)
- STRADA MOSTRAPIEDI II (da bivio con Via Bernardo della Valle fino all'intersezione con strada comunale Sapienza)
- VIA BERNARDO DELLA VALLE
- VIA ENRICO FERMI
- VIA GALILEO GALILEI
- VIA IACHINI
- VIA ALESSANDRO VOLTA
- VIA LEONARDO DA VINCI
- S.P. n.219 TRANSCOLLINARE ETE MORTO (da rotatoria con S.P. n.8 fino al bivio con Via Goffredo Mameli).

Nelle località, vie e piazze comprese nella categoria speciale, come sopra elencate, la tariffa dell'imposta sulla pubblicità è maggiorata del 150% rispetto alla tariffa normale.

E' parimenti maggiorata del 150% la tariffa normale del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, effettuate sugli impianti collocati nelle località, vie e piazze sopra indicate.

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni collocati nella categoria speciale è non superiore alla metà dell'intera superficie degli impianti esistenti nel territorio comunale.

La superficie complessiva della categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs 30/04/1982 n. 285.

Art. 5

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del D.L.vo n.507/93 vengono determinate le seguenti tipologie e quantità degli impianti pubblicitari.

Tipologie:

Gli impianti pubblicitari possono essere costituiti da:

- quadri in lamiera zincata, con cornici in mezzotondo di ferro verniciato nelle misure adatte per ogni posizione;
- standardi in ferro ad una o due piantane nelle misure di metri 1 x 1,40 / 2 x 2 / 2 x 1,40 / 1,40 x 2;
- tralicci in ferro polifacciali, con cimase in masonite verniciata, con lo stemma di questo Comune e la scritta in evidenza: "Servizio pubbliche affissioni".

Quantità:

La superficie degli impianti pubblicitari deve raggiungere, entro il secondo anno solare successivo a quello di emanazione del presente Regolamento, mq 451 complessivi, misura rispettosa delle proporzioni e dei minimi indicati dal 3^a comma dell'art. 18 del D.L.vo n.507/93.

Impianti pubblici:

- a) percentuale di superficie destinata ad affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica: 20% (venti per cento);
- b) percentuale di superficie destinata ad affissioni di natura commerciale: 75% (settantacinque per cento);
- c) percentuale di superficie da attribuire a soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, per affissioni dirette: 5%(cinque per cento).

Art. 6

Piano generale degli impianti

In esecuzione di quanto disposto dal 3^a comma dell'art. 3 del D.L.vo n.507/93, per la realizzazione del piano generale degli impianti sono fissati i seguenti criteri:

- 1) ogni centro abitato, come definito dall'art. 3 del D.L.vo 30.4.92, n.285, esistente nel territorio comunale, deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza

economica;

2) i centri abitati di cui sopra sono costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali, sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;

3) le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn.1 e 2 diversi dal capoluogo sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm 70 x 100 rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente;

4) le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza tra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati, giusta i punti precedenti così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione;

5) l'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata, che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:

- gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
- gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
- gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione del presente regolamento per raggiungere il totale complessivo delle superfici indicate nell'articolo precedente;

6) nel caso di allargamento dei centri abitati per la realizzazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale;

7) in ordine agli impianti esistenti, il piano provvede alla individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possano essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare;

8) nel caso in cui il servizio sia dato in concessione provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto 7 il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi e da altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche.

Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

FINANZIAMENTO DEL PIANO

Il Consiglio Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5^a comma dell'art. 24 del D.L.vo n.507/93. Nel bilancio di previsione sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

Art. 7 **Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari**

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari deve fare apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo;
- d) dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della legge n. 241/90.

Art. 8 **Limitazioni e divieti**

È fatto divieto di esercitare attività sonora dalle 24,00 alle ore 10,30, dalle ore 12,30 alle ore 17,00 e dalle ore 19,00 alle ore 24,00.

È altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora nella zona ospedaliera e, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arrechi danno al decoro o alla sicurezza stradale.

Art. 9
Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

Art. 10
Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art.11
Soggetto passivo

È tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art.12
Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadro si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 13 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni dell'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 14 Affissioni dirette

Il Comune di Sant' Elpidio a Mare stabilisce di destinare una superficie complessiva di mq 23 (5% del totale degli impianti) per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette; per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12 - commi 1 e 4 - del D.L.vo n.507/93.

Art. 15 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art. 11 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuato, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D.L.vo n.507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presentazione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 16 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt. 12, commi 1 e 3, e 14, commi 1 e 3, del D.L.vo n.507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al

Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se superiore.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire 3.000.000.

Art. 17 Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni.

Art. 18 Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni degli artt. 9 e 10 del D.L.vo n.507/93.

Art. 19 Riduzioni del l'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 20 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca alla attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica

utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

CAPO III SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 21 Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

Art.22 Superficie degli impianti

Il Comune di Sant'Elpidio a Mare, con popolazione al 31/12/1991 di n. 15.040 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadri 180 (mq. 12 per ogni mille abitanti). A tale proposito la superficie complessiva degli impianti installati risulta di metri quadri 451, pari a n. 644 manifesti delle dimensioni di centimetri 70 x 100 e che tale superficie rappresenta la superficie massima stabilita dal Comune di Sant'Elpidio a Mare ai sensi dell'art. 18 del D.L.vo n.507/93.

Art. 23 Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi

richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Art. 24 **Modalità delle pubbliche affissioni**

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta una maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di lire 50.000 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono e il registro cronologico delle commissioni.

Art. 25
Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D.L.vo n.507/93;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 26
Esenzioni di diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 27
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste all'art. 16 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità.

È consentito il pagamento diretto del diritto relativo a affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV -DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 28

Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte a un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 29

Sanzioni amministrative

Per le violazioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro cinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia di pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

Art. 30
Gestione del servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le disposizioni del D.L.vo n.507/93. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art 31
Norme finali

Per tutto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n.507.

Art. 32
Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 8/6/1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Le disposizioni del Capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n.507 si applicano con decorrenza dal primo gennaio 1994.